



CITTÀ DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 170 del 24/10/2024

OGGETTO

COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO D'APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1648/2024 DEL TRIBUNALE DI AVELLINO- SEZ. I CIVILE. CONFERMA INCARICO LEGALE.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventiquattro del mese di ottobre alle ore 13:00 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Avv. Paolo Spagnuolo in qualità di Sindaco.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale dott.ssa Anna Mutascio.

Intervengono:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Spagnuolo Paolo	Sindaco	Si	
Landi Domenico	Vice Sindaco	Si	
Parziale Gianna	Assessore		Si
Labate Raffaele	Assessore	Si	
Guancia Antonio	Assessore	Si	
Scioscia Fabiola	Assessore	Si	

Tot. 5

Tot. 1

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n.169 del 26/06/2018 si stabiliva di resistere nel giudizio promosso dal Sig. Di Gisi Raffaele dinanzi al Tribunale di Avellino con atto di citazione notificato in data 16/03/2018 relativo alla richiesta di il risarcimento dei danni per un sinistro occorsogli in data 18/01/2017 in Via E. De Nicola a causa del manto stradale dissestato;
- con decreto n. 19048 del 29/06/2019 il Sindaco nominava legale dell'Ente l'Avv. Serena Violano del Foro di Avellino;
- in data 30/09/2024 l'Avv. Angelo Maietta notificava, con nota prot. n. 24017/2024, la sentenza n. 1648/2024 del Tribunale di Avellino - Sez. I Civile che accoglieva le domande proposte dal Sig. Raffaele Di Gisi e condannava il Comune di Atripalda al pagamento in favore dell'attore del risarcimento dei danni liquidati in complessivi € 12.596,00, oltre interessi e pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 5.077,00, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e rimborso spese forfettarie oltre € 275,57 per spese documentate, con attribuzione al procuratore antistatario a liquidare gli onorari del CTU, nonché alla restituzione di quanto eventualmente anticipato a tale titolo;
- il legale dell'Ente, Avv. Serena Violano, con nota prot. 24760 del 07.10.2024, suggeriva la sollecita introduzione del giudizio d'appello stante l'elevata possibilità di esito favorevole del medesimo;

Preso atto della valutazione del Legale secondo la quale occorre procedere alla sollecita introduzione del giudizio d'appello;

Ritenuto dover recepire il parere del legale di introdurre il giudizio d'appello a seguito di sentenza n. 1648/2024 del Tribunale di Avellino- Sez. I Civile, emessa nell'ambito del giudizio RG. N. 1304/2018, al fine di tutelare gli interessi del Comune;

Sentiti in tal senso i competenti Settori V – Tributi- Cultura- Contenzioso e III – Vigilanza;

Considerato che questa Amministrazione, alla luce del parere espresso dal legale di fiducia, nonché sentiti i Responsabili dei Settori interessati, intende costituirsi in giudizio al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Sindaco p. t. a resistere in giudizio e a conferire procura alle liti per il patrocinio legale;

Considerato che il Comune non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;

Rilevata l'urgenza di provvedere, stante la necessità di proporre appello non oltre 30 giorni dalla data di notifica della sentenza;

Considerato che:

- la conferma dell'incarico all'avv. Serena Violano si rende opportuna in considerazione del rispetto della continuità della linea difensiva dell'Ente, avendo tale professionista già svolto un'utile attività professionale nella precedente fase in riferimento alla controversia di cui all'oggetto, anche al fine di non disperdere l'attività di studio già profusa e perseguire un'unicità argomentativa delle ragioni dell'Ente;
- si ritiene opportuno procedere alla conferma dell'incarico di che trattasi all'Avv. Serena Violano del foro di Avellino, con studio professionale in Avellino, che presenta la necessaria professionalità e competenza tecnica, in considerazione del fatto che lo stesso è già a conoscenza della vicenda giudiziaria;

Richiamati:

- l'art. 13, comma 2, del d.lgs. 36/2023, a mente del quale "Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto";
- l'art. 56, comma 1, lett. h, del richiamato d.lgs. 36/2023, a tenore del quale le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici, tra gli altri, ai servizi legali concernenti: "1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31; 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi 'a un'istanza arbitrale o

conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri";

Preso atto che in tema di affidamenti di incarichi legali sul singolo contenzioso appare irrilevante la diafrasi giurisprudenziale tra fiduciarità degli incarichi legali e obbligatorietà delle procedure previste dal Codice degli appalti in materia di affidamenti;

Vista da ultimo la dirimente pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 6/6/2019 in causa C264/2018 che, a riconferma dell'esclusione dei servizi legali dalla direttiva europea 2014/24 alla base del Codice dei Contratti, dal punto 35 al punto 42 afferma che tale esclusione non pregiudica gli obiettivi di piena concorrenza e di parità di trattamento in quanto tali servizi legali aventi ad oggetto la tutela degli interessi generali della collettività pubblica, non sono comparabili con gli altri servizi e pertanto «simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto *intuitu personae* tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza» e «dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato»;

Ritenuto che, per quanto sopra, il servizio legale oggetto del presente atto è da sussumere, quindi, nella categoria del contratto d'opera intellettuale di cui agli artt. 2229 e ss. del codice civile; Considerato, altresì, che il Comune di Atripalda non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, per cui si rende necessario l'affidamento dell'incarico legale;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica, rispettivamente, del Responsabile Settore V – Tributi- Cultura- Contenzioso e III – Vigilanza ed il parere di regolarità contabile del Responsabile Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visti:

il D. Lgs. 267/2000 e s. m. i.;

il D. M. n. 147/2022;

la L. n. 49/2023;

lo Statuto comunale;

il D. Lgs. n. 36/2023;

Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1. Di prendere atto del parere reso in merito al giudizio in oggetto dal legale di fiducia dell'Ente;
2. Indi, di introdurre il giudizio di appello, a seguito di sentenza n. 1648/2024 del Tribunale di Avellino- Sez. I Civile notificata dall'Avv. Angelo Maietta in data 30/09/2024 ed acquisita al prot. n. 24017/2024, relativa al giudizio RG. N. 1304/2018);
3. Di conferire incarico legale all'Avv. Serena Violano con studio in Avellino per la rappresentanza e difesa in giudizio nel giudizio in oggetto, in considerazione del fatto che la stessa è già a conoscenza della vicenda giudiziaria, avendo svolto un'utile attività professionale nella precedente fase e anche al fine di non disperdere l'attività di studio già profusa e perseguire un'unicità argomentativa delle ragioni dell'Ente;
4. Di autorizzare il Sindaco p. t. del Comune di Atripalda alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari, ivi inclusa la procura alle liti;
5. Di demandare al Responsabile Settore V – Tributi- Cultura- Contenzioso ed al Servizio Contenzioso il compimento di ogni atto di gestione conseguente ed inerente la presente deliberazione, ivi incluso l'impegno di spesa e sottoscrizione di disciplinare d'incarico;
6. Di demandare al Responsabile del III Settore – Vigilanza quanto di competenza *ratione materiae*;

7. Di dare atto che la spesa relativa all'incarico *de quo* trova copertura sul capitolo n. 124 del bilancio di previsione finanziario 2024/2026, e. f. 2024;

8. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla professionista incaricata;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 – 4 comma T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
f.to Avv. Paolo Spagnuolo

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Anna Mutascio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 28/10/2024

Dal Municipio, li 28/10/2024

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Anna Mutascio

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/10/2024

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 28/10/2024

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Anna Mutascio

VISTO DI Regolarità tecnica

Data 24/10/2024

Il Responsabile del Settore
f.to f.f. mar. Soccorso De Pascale

VISTO DI Regolarità contabile

Data 24/10/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Paolo De Giuseppe

SECONDO VISTO DI Regolarità tecnica

Data 24/10/2024

Il Responsabile V SETTORE - TRIBUTI - CULTURA -
CONTENZIOSO/VICARIO V SETTORE – ENTRATE E
TRIBUTI
f.to f.f. dott. Paolo De Giuseppe

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 28/10/2024

Il Segretario Generale
dott.ssa Anna Mutascio
